

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MULAS, MACERATINI, BONATESTA
e FLORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996

Modifica delle norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87

ONOREVOLI SENATORI. - Da molti anni ormai il settore del comparto pubblico è in fermento per il riconoscimento dell'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita, con attivazione delle magistrature sia ordinarie che amministrative. Del problema è stato reiteratamente interessato anche il giudice delle leggi che, con l'ormai nota sentenza n. 243 del maggio 1993, dichiarava la parziale illegittimità costituzionale della legge 27 maggio 1959, n. 324, in rapporto: agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n.829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) combinato con l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210; agli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) «nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale, secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione».

Questi i principi giuridici fondamentali richiamati dalla Suprema Corte, ma ormai sono tutti convinti che la legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti) sia troppo limitativa del diritto dei lavoratori, sia perchè ne limita l'applicazione ai già pensionati dal 1° dicembre 1984 in poi (anzichè dal 1° gennaio 1974, com'era logico), sia perchè ne prevede il calcolo al 60 per cento, poi ridotto al 48 per cento dal Ministero del tesoro - Ragioneria

generale dello Stato (anzichè all'80 per cento come era nella norma) sia perchè non prevede il risarcimento monetario dal giorno della messa in quiescenza, come sarebbe stato giusto.

Questa limitazione del diritto dei lavoratori era stata evidenziata anche nei lavori parlamentari preparatori all'approvazione della legge n. 87 del 1994 tanto che, nella seduta del 13 gennaio 1994, la 11ª Commissione della Camera (Lavoro pubblico e privato) ha approvato un ordine del giorno, con il quale si «impegna il Governo a presentare quanto prima un provvedimento di riordino complessivo... nonchè a trovare soluzione da un punto di vista economico e normativo per il calcolo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei pubblici dipendenti non solo nei dieci anni pregressi, oltre i quali vi sarebbe una presunta prescrizione, ma anche anteriormente a tale decennio», a firma degli onorevoli Bolognesi, Innocenti. Tutte le parti politiche hanno approvato detto ordine del giorno. Sortiva così la nota legge 29 gennaio 1994, n. 87, che per l'anticipata fine della legislatura, per la necessità di fare presto, lasciava insoluti molti problemi ed altri li risolveva solo in modo parziale. Ne è scaturito l'accavalarsi dei ricorsi giudiziari presso le magistrature sia ordinarie che amministrative; ma è appena il caso di evidenziare che già il Consiglio di Stato, VI Sezione, con ordinanza n. 465 del 1995, ha rimesso alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità, sollevando questione di sospetta incostituzionalità della legge n. 87 del 1994 con riferimento:

a) all'articolo 4: estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti;

b) all'articolo 3: obbligo di domanda amministrativa per i ricorsi ricorrenti in sede giudiziaria;

c) all'articolo 1, lettera b): limitazione al 60 per cento della quota computabile;

d) all'articolo 2, comma 4: esclusione degli interessi di rivalutazione monetaria.

Noi siamo pienamente consapevoli che il bilancio dello Stato ha i suoi limiti, ma che a pagarne le conseguenze siano sempre i lavoratori, tanto più se anziani, non è nè giusto, nè civile ed offende la nostra civiltà giuridica.

Scopo del presente disegno di legge è quello di riequilibrare il diritto offeso. Ricordiamo brevemente che la sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, la legge n. 829 del 1973, ed altre disposizioni che hanno iniziato a produrre effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 1974. Pertanto crediamo che ogni revisione debba partire da tale data.

I contenuti della proposta sono i seguenti:

con l'articolo 1 ai pensionati e pensionandi del pubblico comparto viene riconosciuto il diritto al ricalcolo della buonuscita con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale in godimento al giorno del pensionamento nella misura dell'80 per cento, così come per le altre voci previste dall'arti-

colo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829;

con l'articolo 2 vengono dettate norme circa il recupero del contributo previdenziale dovuto dai beneficiari del presente disegno di legge a norma della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Inoltre, è previsto che sulle somme da corrispondere siano dovuti gli interessi e le rivalutazioni monetarie dal giorno della messa in quiescenza per un paritario trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali per i quali detto diritto è stato già riconosciuto con la legge 7 luglio 1980, n. 299, a decorrere dal 1° gennaio 1974;

con l'articolo 3 viene riconosciuto analogo diritto ai pensionati successivamente al 1° gennaio 1974 per riportare il settore pubblico ad eguale trattamento con i dipendenti degli enti locali, dando così risposta ed attuazione al citato ordine del giorno, approvato dalla 11ª Commissione della Camera il 13 gennaio 1994.

Inoltre è prevista una dilazione della corresponsione per rispondere alle esigenze del bilancio dello Stato.

Si confida, pertanto, in un largo consenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme vigenti, nella misura di una quota pari all'80 per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

Art. 2.

1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1974, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° dicembre 1994.

2. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio dal 1° gennaio 1974 al 30 novembre 1994 il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio e trattenuto in sede di ri liquidazione della buonuscita.

4. Le amministrazioni competenti versano alle rispettive gestioni previdenziali il contributo nella misura percentuale prevista ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° dicembre 1994.

5. Il contributo di riscatto è determinato ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

6. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge danno luogo a corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno successivo a quello della messa in quiescenza.

Art. 3.

1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che sono cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1973 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

2. L'applicazione della presente legge avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1996 per coloro che sono cessati dal servizio dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1988, entro il 1997 per coloro che sono cessati dal servizio dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che sono cessati dal servizio dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992; entro il 1999 per coloro che sono cessati dal servizio dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994.

